

Fiscalità e Dogane

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

Il settore Fiscalità e Dogane contempla, allo stato attuale, 22 procedure di infrazione, di cui tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario.

Ad eccezione della procedura riguardante Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare, la cui apertura risale al 1985, le altre 21 procedure sono state avviate dopo il 2002.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE.

- **Procedura n. 1985/0404** - Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare. Un onere potrebbe tuttavia sorgere qualora la Corte effettivamente accerti l'obbligo di corrispondere somme a titolo di risorse proprie per il periodo 1999-2003, nonché l'obbligo di corrispondere i relativi interessi moratori."
- **Procedura n. 2002/4662** - Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana n. 2 del 26 marzo 2002 sui gasdotti installati sul territorio della Regione Sicilia. Impatto finanziario negativo per il bilancio regionale in termini di minori entrate, nel caso in cui venisse eliminato il tributo ambientale in questione.
- **Procedura n. 2003/2156** - Condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto. nel caso di soccombenza l'Italia dovrà versare alla UE le risorse proprie dovute a titolo IVA a cui si aggiungeranno gli interessi di mora (i cui importi non ancora quantificati). "
- **Procedura n. 2003/2182** - Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002) Nel caso di sentenza sfavorevole per l'Italia sarà necessario versare a Bruxelles le risorse proprie dovute, calcolando i relativi importi a partire dall'esercizio 1998, oltre agli interessi moratori. "
- **Procedura n. 2003/2241** - Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89. Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR derivante dalla necessità di versare gli interessi di mora richiesti dalla Commissione quantificati al momento in euro 847,06 per ritardata contabilizzazione delle obbligazioni doganali coperte da garanzia globale o nell'accreditamento dei diritti sul conto della CE.
- **Procedura n. 2003/4826** - Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in violazione a mancata applicazione di dazi. Pagamento dell'importo di euro 22.730.826, 29 a cui andranno aggiunti

gli interessi di mora calcolati secondo e procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000. "

- **Procedura 2004/2172** - Limiti di detraibilità dell'IVA relativa alle spese di utilizzo a fini professionali degli impianti di telefonia mobile. Potrà verificarsi una riduzione del gettito fiscale, derivante dalla modifica delle modalità di detraibilità dell'IVA nelle spese per l'utilizzo degli impianti di telefonia mobile.
- **Procedura n. 2004/2190** - Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati e **n. 2004/4350** Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali. Un impatto finanziario negativo per il Bilancio dello Stato, derivante dalla non applicabilità della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita."
- **Procedura n. 2005/4047** - Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società ""madri"" residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia. Un onere potrebbe sorgere qualora l'Italia dovesse restituire le somme pagate dalle società italiane all'Amministrazione finanziaria a titolo di ritenuta alla fonte sui dividendi trasferiti."
- **Procedura n. 2006/2266** - Mancato rispetto regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR. L'impatto finanziario rilevato per il bilancio dello Stato è quantificato, in caso di soccombenza, in 3.322,00 euro."
- **Procedura n. 2006/4136** - Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. Impatto negativo per il bilancio dello Stato, costituito da una diminuzione del gettito fiscale a seguito dell'estensione dell'agevolazione fiscale, nonché dalla restituzione delle imposte nel frattempo versate dalle Società.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare.	RIC C- 387/05	Si
Scheda 2 2002/4662	Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana n. 2 del 26 marzo 2002 sui gasdotti installati sul territorio della Regione Sicilia.	SC 21.06.07 C- 173/05	Si
Scheda 3 2003/2156	Condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto.	RIC C- 132/06	Si
Scheda 4 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	RIC C- 239/06	Si
Scheda 5 2003/2241	Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89. Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR).	RIC C- 275/07	Si
Scheda 6 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.	MM	No
Scheda 7 2003/4648	Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti- obbligo di registrazione diretta	PM	No
Scheda 8 2003/4826	Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in violazione a mancata applicazione di dazi.	PM	Si
Scheda 9 2004/2172	Limiti di detraibilità dell'IVA relativa alle spese di utilizzo a fini professionali degli impianti di telefonia mobile	PM	Si

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE FISCALITA' E DOGANE			
Scheda 10 2004/2190	Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati.	PM	Si
Scheda 11 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali.	PM	Si
Scheda 12 2005/2107	Tassazione del tabacco. Non rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio.	PM	No
Scheda 13 2005/2117	Riscossione a posteriori - accreditamento risorse proprie comunitarie	PM	No
Scheda 14 2005/4047	Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia.	PM	Si
Scheda 15 2005/4158	Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazione alla gestione di un deposito doganale.	MM	No
Scheda 16 2006/2227	Estensione del condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo di imposta 2002.	RIC C- 174/07	No
Scheda 17 2006/2266	Mancato rispetto regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR.	RIC C- 275/07	Si
Scheda 18 2006/2550	Applicazione direttiva IVA (2006/112/CE del Consiglio) per quanto riguarda il regime speciale per le agenzie di viaggio che si effettua a diretto vantaggio del viaggiatore.	MM	No
Scheda 19 2006/4136	Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.	PM	Si

Scheda 1- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 1985/0404** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF - Agenzia delle Dogane**Violazione**

Con messa in mora del 1 ottobre 1984, la Commissione contesta la violazione della normativa comunitaria in materia di dazi doganali e riscossione di risorse proprie ai sensi del Regolamento (CE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, e del Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della Decisione Euratom n. 88/376/CEE relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità. Ai sensi della menzionata normativa, l'autorità doganale deve calcolare l'importo derivante da un'obbligazione doganale non appena disponga degli elementi necessari ai fini di tale calcolo, e quindi provvedere alla relativa contabilizzazione dell'importo. Nel caso specifico dei dazi doganali relativi a talune armi ed attrezzature ad uso militare, il Regolamento (CE) n.150/2003 del Consiglio prevede che, a partire dal 1° Gennaio 2003, l'applicazione di tali dazi sia sospesa. La Commissione sostiene che le Autorità italiane hanno omesso di applicare i dazi doganali in questione in un periodo precedente al 1° Gennaio 2003, applicando l'esenzione in maniera unilaterale e, quindi, in violazione dell'articolo 26 del Trattato CE, che riserva al Consiglio la competenza a stabilire l'applicabilità dei dazi, e quindi l'eventuale sospensione dei dazi per una o più merci determinate. La Commissione ha richiesto la determinazione e la corresponsione degli importi corrispondenti alle risorse proprie illegittimamente eluse per il periodo dal 1° Gennaio 1999 al 31 Dicembre 2002, richiedendo altresì le informazioni necessarie alla quantificazione degli interessi moratori maturati a seguito del ritardo nella messa a disposizione delle risorse. Sono state ritenute infondate le argomentazioni formulate dalle Autorità italiane, che avevano giustificato l'esenzione dai dazi doganali relativi ai materiali in questione invocando l'articolo 296 n. 1 lett. b) CE e sostenendo, nello specifico, che l'esenzione dei dazi relativamente ai materiali non specificamente militari consentirebbe di incrementare la spesa militare, importante ai fini della sicurezza degli Stati membri.

Stato della Procedura

In data 24 Ottobre 2005 è stato presentato un ricorso ex articolo 226 del Trattato CE (Causa n. C 387/05)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Qualora la Corte effettivamente accerti l'obbligo di corrispondere le somme a titolo di risorse proprie per il periodo 1999-2003 e relativi interessi moratori, lo Stato dovrà farsi carico dei relativi versamenti delle somme dovute al bilancio comunitario.

Scheda 2- Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2002/4662 ex art. 226 del Trattato CE: "Istituzione e mantenimento in vigore di un tributo ambientale come quello previsto di cui all'articolo 6 della legge regionale Siciliana n. 2 del 26 marzo 2002".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Regione Siciliana – Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Politiche Fiscali

Violazione

Con messa in mora del 16.12.2003, la Commissione sostiene che la Repubblica Italiana avendo istituito - con l'art. 6 della legge regionale Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 - un "tributo ambientale" sui gasdotti è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 23 CE, 25 CE, 26 CE e 133 CE, nonché agli artt. 4 e 9 dell'Accordo di Cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica democratica e popolare di Algeria.

Allo scopo di finanziare investimenti diretti a ridurre i danni ambientali, derivanti dalle condotte nelle quali è contenuto il gas metano, la predetta legge regionale istituisce un tributo ambientale il cui gettito è destinato a finanziare iniziative ambientali. Presupposto di tale tributo è la proprietà dei gasdotti ubicati nel territorio della Regione Siciliana.

La Commissione ha sostenuto che obiettivo del tributo è quello di tassare non l'infrastruttura bensì il prodotto in quanto tale, vale a dire il gas metano. Pertanto, il gas subisce un onere equivalente a un dazio doganale all'importazione (se importato nella Comunità) oppure all'esportazione (se trasportato in altri Stati membri), in violazione delle disposizioni comunitarie che applicano il principio della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione e salvaguardano l'esistenza di una Unione doganale.

Al contrario, le Autorità italiane sostengono che il tributo non può essere qualificato come tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale: infatti, la tutela dell'ambiente costituisce l'unica finalità dell'imposta, poiché il tributo non grava sulle merci ma esclusivamente sull'impianto di trasporto (ovvero sul gasdotto nel quale è contenuto il gas e la base imponibile è costituita dal volume dei gasdotti, misurato in metri cubi).

Stato della Procedura

Sentenza ex art. 226 del Trattato: su ricorso della Commissione la Corte di Giustizia con sentenza del 21 giugno 2007 ha dichiarato che la Repubblica Italiana, avendo istituito - con l'art. 6 della legge regionale siciliana 26 marzo 2002, n. 2 - un "tributo ambientale" sui gasdotti, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 23 CE, 25 CE, 26 CE e 133 CE nonché agli artt. 4 e 9 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica democratica e popolare di Algeria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Impatto finanziario negativo per il bilancio regionale in termini di minori entrate, nel caso in cui, per conformarsi alla sentenza della Corte, venisse eliminato il tributo ambientale in questione.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2156 ex art. 226 del Trattato CE**

“Condono fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali.

Violazione

Con messa in mora del 16.12.2003, la Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana ha disatteso gli obblighi derivanti dalla Sesta direttiva in materia di IVA (77/388/CEE) e dagli artt. 249 e 10 del Trattato in quanto, con gli artt. 8 e 9 della Legge finanziaria 2003 (legge 289/2002), ha approvato misure fiscali per la regolarizzazione di imposte di anni precedenti, tra cui l'IVA secondo schemi di calcolo già predisposti, rinunciando in tal modo all'effettivo accertamento tributario.

La Commissione rileva che l'adesione a questi schemi comporta l'estinzione di sanzioni amministrative tributarie e la preclusione di ogni accertamento tributario. Lo Stato rinuncia ad ogni forma di accertamento e riscossione di maggiori importi pur se provati nei fatti, purché questi ultimi non superino di almeno il 100% le somme integrative versate.

La Commissione ritiene che tale rinuncia generale sia stata assunta in violazione del diritto comunitario: essa ha falsato il principio che vuole che le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all'interno del Paese da un soggetto passivo, siano soggette all'IVA, poiché si autorizza la regolarizzazione di posizioni contributive dietro versamento di una semplice somma forfetaria. Lo Stato italiano ha precisato che l'integrazione degli imponibili non determina una rinuncia all'accertamento, ma solo una limitazione ad un numero ridotto di contribuenti. Inoltre, l'Italia afferma che il gettito relativo alle operazioni effettuate dai contribuenti, utile ai fini del calcolo delle risorse proprie, non dipende da un eventuale esercizio dell'azione accertatrice ma unicamente dal versamento dell'imposta che scaturisce dal compiuto adempimento degli obblighi comunitari.

Stato della Procedura

In data 13 ottobre 2004 la Commissione ha emesso un Parere Motivato contro l'Italia ex art. 226. In data 27 gennaio 2005 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha ritenuto infondate le contestazioni della CE, poiché il legislatore nazionale è intervenuto con misure che hanno solo determinato un maggior gettito IVA, senza modificare in alcun modo i requisiti del tributo. In data 7 marzo 2006, la Commissione ha presentato ricorso alla corte di Giustizia (Causa C-132/06), a fronte del quale il Dipartimento Politiche Fiscali e l'Agenzia delle Entrate hanno presentato nel maggio 2006 proprie osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso in cui la Corte di Giustizia dovesse accogliere le richieste della Commissione, l'Italia dovrà versare alla UE le risorse proprie dovute a titolo IVA a cui si aggiungeranno gli interessi di mora.

Scheda 4- Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2182 procedura ex art. 226 del Trattato CE

“Accertamento risorse proprie e messa a disposizione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF – Dipartimento Politiche Fiscali – Agenzia delle Dogane. .

Violazione

Con messa in mora del 15.10.2003, la Commissione sostiene che la Repubblica Italiana ha disatteso gli obblighi derivanti dagli articoli 2, 9, 10 e 11 del Reg. 1552/89 e del Regolamento Euratom 1150/2000.

Secondo la Commissione, l'esenzione dai dazi doganali concessa dall'Italia costituisce una deroga illegittima alla legislazione doganale comunitaria e ha come conseguenza la riduzione delle entrate doganali, ovvero di risorse proprie della Comunità.

Stato della Procedura

Con lettera del 07.07.2004 prot. n. C (2004) 2576 la CE ha inoltrato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE. In data 29 maggio 2006 la Commissione ha presentato un ricorso contro l'Italia (causa C-239/06).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso di sentenza sfavorevole per l'Italia sarà necessario versare a Bruxelles le risorse proprie dovute, calcolando i relativi importi a partire dall'esercizio 1998, oltre agli interessi moratori.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2241 ex art. 226 del Trattato CE**

“Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze - Agenzia delle Dogane

Violazione

Con messa in mora del 3/02/2004, la Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana, in violazione del Regolamento 1552/89 CEE Euratom, sostituito dal Regolamento CE 1150/2000, non ha messo a disposizione interessi moratori per la ritardata contabilizzazione di diritti doganali, e chiede di adeguare disposizioni nazionali alla normativa comunitaria in merito alla contabilizzazione di dazi risultati da operazioni di transito comunitario.

Secondo la Commissione, la Repubblica Italiana deve corrispondere interessi di mora e adeguare le sue disposizioni nazionali in modo che le obbligazioni doganali risultanti da un transito comunitario siano iscritte in contabilità nei termini previsti dalla normativa comunitaria. Il ritardo di accreditamento delle risorse sul conto fa scaturire la richiesta dei relativi interessi di mora. L'Italia da parte sua, imputa tale fatto al ritardato arrivo delle merci, ed eccepisce che in realtà non vi è stato danno e non è sorta nessuna obbligazione doganale.

Stato della Procedura

La Commissione ha inviato un parere motivato in data 5.07.2005. L'Avvocatura Generale dello Stato a cui l'Agenzia delle Dogane ha chiesto un parere, ha fatto presente, con nota del 1 luglio 2005, che riteneva opportuno pervenire ad una sentenza della Corte di Giustizia per far luce sulla questione. In data 8 giugno 2007 la Commissione ha presentato Ricorso alla Corte di giustizia (Causa n. 275/07) con il quale chiede di accertare le violazioni alla normativa per i diritti doganali.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso in cui la Corte di giustizia accerti la violazione, si renderà necessario versare gli interessi di mora richiesti dalla Commissione e quantificati, al momento, in euro 847,06 (ottocentoquarantasette/06).

Scheda 6- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 ex art. 226 del Trattato CE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF/Dipartimento Tesoro – Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 90 del Trattato CE, ai sensi del quale gli Stati membri non possono applicare delle imposizioni fiscali che colpiscano, anche indirettamente, i prodotti degli altri Stati membri in misura superiore rispetto ai prodotti nazionali simili.

La Commissione ha rilevato che il significato di tale norma è stato precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo la quale il divieto di cui al menzionato articolo 90 TCE è incompatibile anche con un'imposizione fiscale che, sebbene colpisca prodotti nazionali e prodotti di altri Stati membri in ugual misura, generi un gettito monetario che viene destinato esclusivamente a vantaggio della produzione Italiana.

Nel caso di specie, la Commissione contesta che il sovrapprezzo per onere nucleare applicato dallo Stato italiano costituisca un onere fiscale che viene destinato per finanziare aiuti speciali connessi agli operatori di nazionalità italiana che producono l'energia rinnovabile: i maggiori introiti servono infatti a compensare l'Enel per i costi legati all'abbandono della energia nucleare.

Le Autorità italiane hanno affermato la legittimità dell'imposizione fiscale in questione, evidenziando, in via preliminare, come tali sovrapprezzi non "esistono più in quanto tali ma sono oggi identificati quali componente tariffaria A2 e A3... non configurabili quali oneri fiscali". In secondo luogo, le Autorità hanno negato che il relativo gettito monetario venga destinato a vantaggio dei produttori italiani affermando che tale "finanziamento" non è concesso allo scopo di coprire costi di produzione, ma esclusivamente al fine di compensare le imprese italiane che hanno sopportato costi supplementari nello svolgimento di un servizio di interesse comune quale lo smantellamento delle centrali dismesse e chiusura del nucleare.

Stato della Procedura

Alla messa in mora del 30.3.2004 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha risposto con nota del 29 luglio 2004 e il Ministero Attività Produttive ha risposto con nota del 26 luglio 2004. Entrambi hanno contestato l'esistenza della violazione dell'art. 90 del Trattato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Qualora la Commissione ritenesse infondate le osservazioni formulate dalle Autorità italiane ne deriverebbe una diminuzione degli introiti per l'Enel.

Scheda 7- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4648 “Rimborso dell’IVA”.**

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze –
Dipartimento delle politiche fiscali

Violazione

Con messa in mora del 18.10.2005, la Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 1 della direttiva 79/1072/CE (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari) e della direttiva 86/560/CE (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari).

Tali direttive IVA stabiliscono la procedura secondo cui un soggetto passivo non residente che non esegue alcuna operazione a valle in uno Stato membro e non mantiene un centro di attività stabile in tale Stato membro può ricevere un rimborso dell'IVA a monte pagata in tale Stato.

Secondo la Commissione, la legislazione italiana (D.P.R. 633/1972) obbligherebbe il soggetto passivo – non residente in Italia ma in uno Stato membro o in un paese terzo e con un centro di attività stabile – ad ottenere il rimborso dell'IVA a credito attraverso le suddette direttive, piuttosto che mediante detrazione, anche quando l'acquisto dei beni e dei servizi viene effettuato non tramite il centro di attività stabile ma direttamente dalla sede principale dell'impresa.

Stato della Procedura

Nell'ottobre 2005, la Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226. Successivamente, la Commissione ha emesso un parere motivato in data 6 luglio 2006.

Con nota del settembre 2006 le Autorità italiane hanno espresso le proprie osservazioni, sostenendo la legittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8- Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali, Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana ha disatteso gli obblighi derivanti dall'articolo 10 del Trattato CE, del Regolamento Euratom n. 1150/2000 e della Decisione 2000/597/CE Euratom del Consiglio. Secondo la Commissione, nel corso del periodo compreso il 1997 ed il 2002, le Dogane di Bari non hanno applicato correttamente la legislazione doganale causando una considerevole perdita di risorse proprie comunitarie, quantificate dalla Commissione in euro 22.730.818, 35. La Commissione ha richiesto tali somme in virtù della responsabilità ricadente sugli Stati membri riguardo la riscossione delle risorse proprie e della eventuale perdita causata da errori commessi dai propri funzionari. L'Italia ha eccepito che non trattasi di errori, bensì di frodi, e che la questione necessitava di essere esaminata sul piano penale. Dal canto suo, la Commissione lamenta la carenza di un sistema di controlli adeguato e di una vigilanza sulle frodi in questione.

Stato della Procedura

Con lettera dell'11 maggio 2006 la Commissione ha invitato l'Italia a mettere a disposizione le risorse proprie dovute, pari ad euro 22.730.826,29 da versare in tempi brevi per evitare il cumulo di interessi di mora. Con Nota del 21 agosto 2006, lo Stato italiano si è opposto ritenendo infondate le richieste della Commissione.

La Commissione non ha ritenuto esaustive le motivazioni addotte dalla Autorità italiane e ha inoltrato la lettera di Messa in Mora prot. n. C (2007)920 del 21.03.2007, con la quale ha confermato la procedura d'infrazione in questione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE richiama la Repubblica Italiana ad adottare le misure necessarie per adempiere alle richieste comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un impatto finanziario per l'importo di euro 22.730.826, 29 a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.